

QUESTIONI APERTE

Ordinamento penitenziario

Ordinamento penitenziario - In genere - Colloqui dei detenuti - Controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati - Mancata previsione che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia - Lesione del diritto alla libera espressione della propria affettività, inteso quale diritto inviolabile - Ingiustificata compressione della libertà personale - Configurazione di una forma di violenza fisica e morale sulla persona detenuta - Contrasto con il principio convenzionale che vieta trattamenti inumani e degradanti - Violazione dei principi costituzionali a tutela della famiglia - Lesione della tutela della salute - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di ragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto al contesto minorile laddove è consentito ai minori o ai giovani adulti detenuti in istituti minorili di fruire di colloqui prolungati con caratteristiche tali da favorire momenti affettivi vissuti nell'intimità - Contrasto con il principio convenzionale a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare. (Cost., artt. 2, 3, 13 co. 1 e 4, 27 co. 3, 29, 30, 31, 32, 117 co. 1 Cost.; artt. 3 e 8 CEDU; Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18).

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA DI SPOLETO, (ord.), 14 dicembre 2022 - GIANFILIPPI, *Giudice - R., Ricorrente*.

Il tabù del sesso in carcere torna dinanzi alla Corte costituzionale.

L'Autrice ricostruisce la vicenda processuale, ne evidenzia dubbi, criticità e sottolinea come l'ambito applicativo del controllo sui colloqui dei detenuti non rispetti i principi uguaglianza, rieducazione, risocializzazione e umanizzazione della pena. A tal proposito, dapprima evidenzia l'assetto normativo, per poi ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale e la questione di costituzionalità portata all'attenzione della Corte costituzionale. Lo scritto si conclude con l'esame delle problematiche, rimanendo la questione ancora aperta.

The taboo of sex in prison returns to the Constitutional Court.

The Author reconstructs the procedural affair, points of doubts, issues and underlines how the application of the control over the interviews of the detainees does not respect the principle of equality, re-education, re-socialization and humanization of punishment. In this regard, first highlights the legal framework and then retraces the evolution of the case of law and the question of constitutionality brought to the attention of the Constitutional Court. The paper concludes with the examination of the problems, remaining the question still open.

SOMMARIO: 1. La vicenda concreta. - 2. L'art 18 ord. penit. nell'attuale quadro normativo. - 3. "Controllo a vista" e interventi della Corte costituzionale. - 4. Il quadro delle riforme del 2018. - 5. Limiti al diritto alla sessualità intramuraria. - 6. Inerzia del legislatore e quadro sovranazionale. - 7. Considerazioni di sintesi.

1. *Ricostruzione della vicenda.* Nella regiudicanda oggetto del presente incidente di costituzionalità, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art 18 ord. penit.¹, nella parte in cui non consente al detenuto di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con il convivente non detenuto senza essere sottoposti al controllo a vista da parte del personale di custodia.

Tale norma è stata sottoposta a questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 2, 3, 13 comma 1 e 4, 27 comma 3, 29, 30, 31, 32, 117 comma 1 Cost. in relazione agli art. 3 e 8 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza ha sospeso, così, il procedimento in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

In merito alla vicenda, il detenuto lamentava, nel suo reclamo, le modalità mediante le quali si svolgono i colloqui visivi con i familiari all'interno dell'istituto penitenziario. In particolare, cinque sale sono messe a disposizione dei detenuti per lo svolgimento dei colloqui, di cui una ludoteca per gli incontri con i minori di 12 anni e un'area verde destinata sempre ai colloqui con i bambini. Tali sale accolgono più nuclei familiari in contemporanea, a discapito della riservatezza del colloquio.

Nel caso di specie il detenuto non è destinatario di un programma di trattamento aperto ad esperienze premiali esterne, oltre a vedersi preclusa la liberazione anticipata.

2. *L'art 18 ord. penit. nell'attuale quadro normativo.* L'articolo 17 della Raccomandazione Europea (2006) statuisce che "*I detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicino la propria famiglia o al loro centro di reinserimento sociale*" ed è rispondente all'art 18 ord. penit., che garantisce tutela attraverso numerosi istituti giuridici, fra i quali i colloqui, la corrispondenza e l'accesso ai mezzi di informazione.

Nondimeno, l'art 18 comma 2 ord. penit. impone una vigilanza continua e dispone che "*i colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia*".

¹ La norma penitenziaria è stata modificata dal D.lgs. n. 123 del 2018: è mutato in un'ottica garantista l'inciso ove si prescrive che il trattamento penitenziario deve essere improntato ad "assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l'integrazione".

Parimenti, il regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria descrive l'obbligo di vigilanza durante i colloqui affinché venga mantenuto un comportamento corretto e tale da non disturbare altri soggetti presenti in sala.

Nonostante la ludoteca e l'area verde siano state pensate quali aree volte a rendere maggiormente confortevole il colloquio, nulla è stato pensato per rendere possibili incontri intimi, in una dimensione riservata, vista la predisposizione della vigilanza e del controllo a vista.

Vale evidenziare che il permesso premio è una soluzione al problema (cui il detenuto nel caso di specie si vede precluso l'accesso), seppur una soluzione parziale poiché sposta il piano dell'esercizio di un diritto fondamentale della persona verso un'ottica premiale. Così, se astrattamente la dimensione affettiva prescinde da meccanismi premiali, di fatto è subordinata alla valutazione positiva della condotta intramuraria.

Ciò comporta la preclusione del diritto *de quo* ai detenuti in custodia cautelare o a chi non abbia ancora maturato le quote di pena previste dagli art. 30-*ter* e *quater* ord. penit. per l'ammissibilità della richiesta.

Parimenti, l'istituto del permesso per gravi motivi *ex art.* 30 ord. penit. non può costituire una valida alternativa, poiché tra i casi in relazione ai quali può essere concesso non figura l'esercizio della sessualità².

Nonostante tale lacuna, l'ordinamento penitenziario manifesta la convinzione circa la necessità della tutela della sfera affettiva all'interno del sistema carcerario quale diritto fondamentale della persona e questo si evince dagli articoli 15 e 28 ord. penit.³ e dall'art 1 ord. penit., in quanto la rieducazione⁴ del condannato tende al reinserimento sociale⁵ dello stesso, attuato mediante un trattamento individualizzato.

Inoltre, l'art 57 ord. penit. legittima i prossimi congiunti a richiedere i benefici previsti dalla normativa penitenziaria; l'art 29 ord. penit. tutela il diritto del detenuto ad informare i familiari dell'ingresso in istituto o dell'avvenuto trasferimento, gli articoli 23 e 45 ord. penit. garantiscono assistenza economica alle famiglie; l'art 75 ord. penit. tutela il ruolo assunto dalla sfera familiare nelle

² Consolidata una giurisprudenza della Suprema Corte che esclude dalla nozione di motivo grave persino la consumazione del matrimonio celebrato in carcere (v., per tutte, Cass., Sez. I, 24 dicembre 2008, n. 48165, in *Diritto e Giustizia online*, 2009).

³ Cfr. SIRACUSANO, *Commento all'articolo 28*, in *Ordinamento penitenziario commentato*, a cura di Giostri, Della Casa, Padova, 2015, 331, ss.

⁴ V. per tutti DOLCINI, *Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1667 ss.

⁵ Cfr. DI GENNARO-BREDA-LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, 1997, 4. ss.

attività svolte dal consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria.

3. *“Controllo a vista” e interventi della Corte costituzionale.* Una questione simile a quella oggi prospettata dinanzi alla Consulta fu esaminata dalla Corte costituzionale nel 2012, la quale decise per l'inammissibilità della questione poiché l'ordinanza⁶ appariva afasica rispetto alla rilevanza della stessa nel procedimento e ometteva una precisa descrizione dell'oggetto del reclamo e le informazioni circa il regime penitenziario del detenuto⁷.

Tali omissioni hanno reso impossibile una pronuncia nel merito, in considerazione di un sindacato di legittimità in via astratta e svincolata dal concreto oggetto del giudizio⁸.

Inoltre, il riconoscimento del diritto alla sessualità intramuraria⁹ non può passare per l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, poiché il controllo a vista si giustifica in un'ottica di tutela delle esigenze di ordine e sicurezza¹⁰ e l'ordinamento effettua un bilanciamento¹¹ tra tali esigenze e il diritto *de quo*. La Corte precisa che la rimozione del controllo non basterebbe a facultizzare colloqui intimi, data la necessità di una disciplina *ad hoc* che ne stabilisca i limiti e le modalità di esplicazione.

Nonostante ciò, la Consulta sottolinea come la questione metta in luce un'esigenza reale¹², la quale trova parziale risposta solo nell'istituto dei permessi premio di cui all'art 30 ter L 354 del 1975.

Inoltre, gli artt. 15 e 28 ord. penit.¹³ elevano l'agevolazione dei rapporti familiari ad elemento positivo del trattamento penitenziario e l'art. 61 del regolamento

⁶ A margine della pronuncia v. RENOLDI, *Il diritto all'affettività delle persone detenute: la parola alla Corte costituzionale*, in *Quest. giust.* 2012, n. 4, 215 ss.; TALINI, *Un diritto “sommerso”: la questione dell'affettività in carcere approda alla Corte costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it.

⁷ Così DIDI, *Il diritto del detenuto a coltivare legami intimi con persone esterne al carcere: una questione antica e non (ancora) risolta*, in *Proc. pen. e giust.*, 2013, 3, 14 ss..

⁸ In questo senso FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giur. cost.*, 2012, 4726 e segg.

⁹ V. FINOCCHIARO, *Sul preteso diritto dei detenuti alla sessualità intra moenia*, in *Giust. civ.*, 2013, 5-6, I, 907 ss.

¹⁰ V. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2011, 229 ss.

¹¹ Cfr., in generale, CERAUDO, *La sessualità in carcere: aspetti ambientali, psicologici e comportamentali*, in *Ferri battuti*, Sofri, Ceraudo, Pisa 1999; GRESHAM, *The society of Captives. A study of a Maximum-Security Prison*, Princeton 1958; CLEMMER, *The Prison Community*, Boston 1941.

¹² V. GRECO, *La Corte Costituzionale sul diritto dei detenuti all'affettività ed alla sessualità*, in *Dir. pen. cont.*, 17 Gennaio 2013.

¹³ È da salutare con favore la parziale interpolazione al testo dell'art. 15 ord. penit., laddove si oggi prevede che il trattamento del condannato e dell'internato deve svolgersi in una prospettiva funzionale ai rapporti

di esecuzione (d.p.r. n. 230 del 2000, rubricato “Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento”), nonché la tendenza generale del regime penitenziario europeo¹⁴ non si conciliano con l’astinenza fisica e morale che connota il quadro normativo.

Vale evidenziare che la Suprema Corte, con sentenza 1553 del 1992, sosteneva che “*il vigente ordinamento penitenziario esclude, per i detenuti, la facoltà di rapporti sessuali, anche tra persone unite in matrimonio, nel carcere.*”

Tale divieto si lega inscindibilmente alla privazione della libertà personale¹⁵ del detenuto, nonostante, a livello sovranazionale, la privazione della libertà personale non si associ ad un divieto assoluto di esercitare la sessualità con il/la partner in libertà, in appositi momenti di incontro¹⁶.

Così, tale preclusione sembra contrastare *in primis* con il diritto inviolabile alla libera espressione della propria affettività *ex art 2 Cost.* Infatti, l’attività sessuale rappresenta un completamento e una manifestazione del diritto all’affettività¹⁷ e costituisce un modo di espressione della personalità dell’individuo, come tale tutelata.

Il carcere, seppur funzionale a limitare la libertà personale del detenuto, costituisce una formazione sociale in cui si svolge la personalità dello stesso.

Orbene, le pratiche di autoerotismo e di omosessualità, oltre a comportare un’intensificazione dei rapporti a rischio, spesso si traducono in ricadute di ordine fisico e psicologico e, di conseguenza, violerebbero la tutela al diritto alla salute dall’art. 32 Cost¹⁸.

La preclusione *de quo* appare in contrasto anche con l’art. 13, comma 1, Cost., poiché la compressione della libertà personale non appare giustificata da ragioni di sicurezza e rappresenta una sofferenza ulteriore rispetto alla privazione della libertà.

con l’esterno e con la famiglia. Per converso, gli artt. 28 e 30 e segg. ord. penit. non sono, invece, stati oggetto di alcuna modifica.

¹⁴ Cfr. TALINI, *Diritto inviolabile o interesse cedevole? Affettività e sessualità dietro le sbarre (secondo la sentenza n. 301/2012)*, in *Studium Iuris*, 2013, 10.

¹⁵ V. BALDASSARRE, *Libertà (problemi generali)*, in *Enc. Giur.*, XIX, Roma, 1990, 20 ss.; MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, 107 ss.

¹⁶ Così IADICICCO, *Detenzione e nuovi diritti. Il controverso inquadramento delle istanze connesse all’affettività e alla sessualità nell’esecuzione penale*, in *BioLaw Journal - Rivista di Biodiritto (rivista.biodiritto.org)*, 2022, 4 ss.

¹⁷ Sul diritto all’affettività in carcere v., specialmente, BRUNETTI, *Il diritto all’affettività per le persone recluse*, in *Rass. penit.*, 2008, 107 ss.; DI SOMMA, *L’affettività in carcere*, in *Dir. pen. proc.* 1997, 864 e ss..

¹⁸ Cfr. FIORIO, *Libertà personale e diritto alla salute*, Padova, 2002.

Parimenti, si evince un contrasto con l'art 13, comma 4, Cost., data la soppressione di un elemento costitutivo della personalità individuale e la conseguente vessazione subita dal detenuto e dal convivente esterno al carcere, anche quale impedimento all'accesso al ruolo genitoriale qualora la coppia voglia generare figli o ulteriori figli.

Conseguentemente, il divieto logora i rapporti di coppia e rischia di mettere in crisi il legame dei *partners* a fronte del venir meno di una componente fondamentale, quella della sessualità¹⁹, in contrasto con gli artt 29, 30, 31 Cost. In merito, il principio del *favor familiae* riconosce il diritto al mantenimento delle relazioni personali quale situazione giuridica soggettiva tutelata sia da norme costituzionali sia da norme internazionali²⁰.

Ne derivano conseguenze desocializzanti che contrastano palesemente con l'art 27 Cost. e risultano irragionevoli *ex art 3 Cost.* Infatti, i contatti del detenuto con il mondo esterno sono di fondamentale importanza per il processo rieducativo, finalizzato al reinserimento sociale del soggetto e ad affrontare le conseguenze negative della carcerazione²¹.

4. *Il quadro delle riforme del 2018.* Nel 2018 le riforme che si sono succedute hanno evidenziato la sempre maggiore necessità di garantire questo diritto fondamentale dell'individuo.

In particolare, l'art. 18, co. 3, ord. penit. con il d.lgs. 123/2018 è stato arricchito di un riferimento alla opportunità che gli spazi destinati ai colloqui favoriscano la *privacy*, la quale contrasta in modo evidente con l'imposto controllo a vista, seppur non auditivo, del personale di polizia penitenziaria.

In relazione con la disciplina contenuta in materia di ordinamento penitenziario minorile, nel coevo d.lgs. 121/2018, all'art. 20 comma 3 e seguenti, è consentito ai minori o ai giovani adulti detenuti in istituti minorili, di fruire di colloqui prolungati con caratteristiche tali da favorire momenti affettivi vissuti

¹⁹ V. GIORS, *Sessualità e carcere*, in *La Legislazione penale*, 2013, 1, 236 ss.

²⁰ Cfr. OLIVO, *Affetti e carcere: prospettive intramurarie di riforma nel bilanciamento tra esigenze di tutela contrapposte*, in *Giur. pen.*, 2019, 2 ss..

²¹ V. CODD, *Prisoners' families: issues in law and policy*, in *Amicus Curiae*, 2004, 55, 2 ss., secondo cui la restrizione delle relazioni affettive e sociali del detenuto con la rete esterna non solo compromette l'equilibrio psico-fisico del ristretto, ma aumenta la probabilità di recidiva del reato, proprio in virtù del fatto che al termine della pena troverà meno risorse e sostegno per compiere il percorso di reinserimento sociale. Cfr. altresì MARUNA, *"After prison, what? The ex-prisoner's struggle to desist from crime"*, in JEWKES, *Handbook on Prisons*, Cullompton, Willan, 2007.

nell'intimità, facoltà non contemplata per gli adulti ospitati negli istituti per maggiorenni.

5. *Limiti al diritto alla sessualità intramuraria.* L'eventuale rimozione del controllo a vista e la tutela di un diritto alla sessualità intramuraria dovrebbe comunque fare i conti con dei limiti connaturati al diritto stesso.

In primis, il riconoscimento del diritto solo ai soggetti legati da vincolo di coniugio o convivenza con un soggetto esterno alla struttura penitenziaria contrasterebbe con vari principi costituzionali, primo fra tutti il principio di eguaglianza, come anche il principio di rieducazione del condannato o di umanizzazione della pena.

Una possibile giustificazione potrebbe però rinvenirsi nel bilanciamento tra valori differenti e nella considerazione tale per cui il controllo a vista appresta tutela alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza.

Così, un diritto alla sessualità riservato ai soli soggetti legati da rapporti di coniugio o convivenza stabile si giustifica sul presupposto che la Consulta non ritenga «*irragionevole od arbitrario [...] che il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 della Costituzione, e per la convivenza "more uxorio"*»²².

È pur vero che privare infatti un qualsiasi soggetto di ogni tipo di contatto fisico crea dei danni irreparabili sia a livello umano²³, come distorsioni della propria personalità e degli impulsi sessuali, sia a livello di sicurezza interna ed esterna e dovrebbe essere un diritto fondamentale per ogni individuo²⁴.

6. *Inerzia del legislatore e quadro sovranazionale.* Il quadro normativo ordinamentale non ha subito modifiche volte ad introdurre il diritto alla sessualità e il legislatore ha rinunciato al bilanciamento²⁵ dello stesso con eventuali ragioni di sicurezza, che potrebbero rivelarsi in taluni casi ostative.

A livello sovranazionale, la Corte EDU esclude un obbligo positivo in capo agli Stati di riconoscere un diritto alla sessualità intramuraria, ma si dimostra favorevole ad interventi in questo senso²⁶ in base all'art 3 Cedu, che vieta trattamenti inumani o degradanti, e all'art 8 Cedu, che tutela la vita privata e familiare.

²² V. Corte cost., n. 352 del 2020. Nello stesso senso Corte cost., n. 138 del 2010.

²³ Così MANCA, *Perché occuparsi della questione "affettività" in carcere?*, in *Giur. pen.*, 2019, 7 ss.

²⁴ In questo senso, FINOCCHIARO, *Sul preteso diritto dei detenuti alla sessualità intra moenia*, *loc. ult. cit.*

²⁵ In generale, BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992, 81.

²⁶ V. Corte EDU, 29 aprile 2003, *Aliev contro Ucraina*, ricorso n. 41220/98; Corte EDU, 4 dicembre 2007, *Dickson contro Regno Unito*, ricorso n. 44362/04. Si vedano inoltre: Commissione EDU, 22

Vale evidenziare che la vita sessuale in carcere ha trovato un riconoscimento in molteplici Paesi europei²⁷, come anche al di fuori dello spazio comunitario e da tale riconoscimento sono scaturite soluzioni applicative semplici, come quella di prolungare la durata del colloquio, e soluzioni complesse, che passano attraverso la predisposizione di strutture apposite all'interno degli istituti. Ad esempio, Norvegia Danimarca e Olanda predispongono appartamenti appositi, Francia e Belgio garantiscono 48 ore per far visita alla famiglia²⁸. Il diritto alla sessualità è, così, garantito in molti Paesi europei e non, i quali superano questo tabù mediante normative maggiormente avanzate²⁹. Il nostro ordinamento, invece, sembra non riuscire a superare questa limitazione, la quale conduce necessariamente ad una "innaturale rimozione della sessualità di corpi giovani e meno giovani, ma sempre sottoposti ad astinenze sessuali forzate per lunghi anni, spesso decenni, a volte per sempre"³⁰. Appare evidente come questo dato rappresenti uno dei più evidenti limiti della legislazione penitenziaria³¹.

7. *Considerazioni di sintesi.* L'esigenza di un intervento sul tema era già fortemente avvertita un decennio fa, quando la Consulta nel 2012 si mostrò consapevole di tale lacuna ed espresse un monito al legislatore affinché intervenisse sul punto³².

È evidente come negli ultimi anni la Consulta abbia valorizzato l'opportunità di vagliare la sussistenza di parametri normativi, punti di riferimento, cui ancorare una soluzione ritenuta idonea e costituzionale.

Così, nel sistema minorile vige una disciplina significativa volta a tutelare la riservatezza dei colloqui.

ottobre 1997, *E.L.H. e altro contro Regno Unito*, ricorsi n. 32094/96 e 32568/96; Commissione EDU, 10 luglio 1980, *Draper contro Regno Unito*, ricorso n. 8186/78 nonché Commissione EDU, 3 ottobre 1978, *X. e altro contro Svizzera*, ricorso n. 8166/78.

²⁷ Cfr. ESPOSITO, *Affettività nella detenzione. Suggestioni tra diritto europeo e nazionale*, in *I diritti dell'uomo*, 2018, 1, 159 e segg.

²⁸ V. CUPPARI, "Amore sbarrato": *affettività e sessualità dei detenuti come diritti fondamentali (parzialmente) inattuati. Approccio negazionista del legislatore italiano in una prospettiva di analisi comparata*, in *Giur. pen.*, 2019, 2 ss.

²⁹ Cfr. BALBO, *Sesso e carcere*, in, *Sessualità, diritto e processo*, a cura di Gullotta, Pezzati, Milano, 2002, 86 ss..

³⁰ Testualmente, LO GIUDICE, *Sesso e affetti in carcere: ne vogliamo parlare?* in www.huffingtonpost.it, 4 dicembre 2014.

³¹ In questo senso, TORCHIO, *Cattivi*, Torino, 2015, 79 ss.

³² V. FIORENTIN, *Affettività e sessualità in carcere: luci ed ombre di una pronuncia che rimanda al difficile dialogo con il legislatore*, in *Giuris. cost.*, 2012, 6, 4726 ss.

Parimenti, l'art. 18 comma 3 ord. penit. prevede la predisposizione di locali volti a favorire una dimensione riservata del colloquio, i quali potrebbero eventualmente essere utilizzati per incontri intimi, in caso di rimozione della disposizione circa il controllo a vista sugli stessi.

Il mondo penitenziario sta affrontando molteplici criticità, tra cui il sovraffollamento³³ e la difficoltà di adottare efficaci percorsi per le persone ristrette, e tali problematiche si ripercuotono inevitabilmente sui detenuti, in relazione alla loro salute mentale e al sempre più elevato numero di suicidi riscontrati.

La rimozione della sessualità rappresenta un limite sia maschile che femminile in ambito carcerario e, in quest'ultimo caso mette in crisi il controllo del ciclo riproduttivo e la soddisfazione del desiderio di maternità della donna in quanto tale.

Tale aspetto non è di poco conto poiché tale limitazione preclude il diritto di esprimere la propria femminilità molto più di quanto non precluda l'espressione della virilità negli uomini³⁴.

In tal modo, il quadro normativo compromette lo spazio già residuo di libertà del soggetto, spazio all'interno del quale esplicitare la propria personalità individuale³⁵.

Appare, quindi, improcrastinabile la necessità di un cambiamento, di una riforma che garantisca il diritto alla sessualità intramuraria anelata da anni e, in tale prospettiva, appare quanto mai necessaria una pronuncia della Consulta, che supplisca al frammentato quadro normativo, causato dall'ipocrisia di un legislatore non adeguato ai tempi.

GIULIA MOSCATELLI

³³ L'endemico problema del sovraffollamento carcerario in Italia è stato oggetto di numerose condanne da parte dei giudici di Strasburgo: v., per tutte, la nota sentenza Corte EDU 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, ricorso n. 22635/03

³⁴ V. CAMPPELLI - FACCIOLI - GIORDANO, PITCH, *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Milano, 1992; RAVASI BELLOCCHIO, *Sogni senza sbarre. Storie di donne in carcere*, Milano, 2005; RONCONI - ZUFFA, *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Roma, 2014 ss.

³⁵ Corte cost., n. 186 del 1993, n. 186; Corte cost., n. 349 del 1993.